



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2022, proposto da

T G S Telegiornale di Sicilia S R L, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Dentici in Palermo, via Dante 322;

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede di Palermo dell'Istituto sito in via M. Toselli n. 5;

per l'annullamento

- del provvedimento di reiezione n° FIS1198588 2022/2022 del 23.05.2022, notificato a mezzo pec il 26.5.2022, con cui l'Inps di Palermo ha rigettato la domanda di accesso all' Assegno di Integrazione Salariale;

- di goni altro provvedimento consequenziale, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori avv. Denticci, per parte ricorrente, avv. Norrito per l'I.N.P.S., come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società TGS Telegiornale di Sicilia S.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento di reiezione n° FIS1198588 2022/2022 del 23.05.2022 , notificato a mezzo pec il 26.5.2022, con cui l'Inps di Palermo ha rigettato la domanda di accesso all' Assegno di Integrazione Salariale (d'ora in poi FIS ex art. 29 del D.lgs n. 148/2015 e s.m.i., prot. n. 5500.01/03 /2022.0 166146), presentata da T.G.S. Telegiornale di Sicilia s.r.l. (d'ora in poi T.G.S.) in data 1.03 .2022 per il periodo dal 28.02.2022 al 28.05.2022, pari a n. 13 settimane.

Il provvedimento gravato risulta così motivato: *“L'istanza viene respinta in quanto l'azienda non ha espletato la procedura di consultazione sindacale come previsto dalla normativa vigente (art.14 del D. Lgs. 148/2015) e come richiesto con le comunicazioni bidirezionali del 21/04/2022 e del 04/05/2022. L'istanza è carente della documentazione comprovante la trasmissione dell'informativa alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in merito alle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati”*.

Nel ricorso si articola un unico profilo di censura con cui si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 Cost. e dell'art. 14 del d.lgs. 148/2015; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Parte ricorrente deduce, in sintesi, che nell'ambito del comparto dell'editoria, l'unica sigla sindacale presente, quale "sindacato di mestiere", sia la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, d'ora innanzi FNSI, cui in specie ritualmente è stata trasmessa l'informativa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015.

Resiste l'I.N.P.S. con atto di mera forma.

Alla camera di Consiglio del 9 settembre 2022, presenti i procuratori delle parti, il Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dato avviso alle parti, che nulla hanno dedotto, sulla possibilità dell'immediata definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è stato quindi assunto per la decisione.

In primo luogo, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'immediata definizione del ricorso, avendo riguardo alla ritualità del contraddittorio, all'esaustiva trattazione delle questioni dedotte, alla sufficienza del compendio documentale in atti, che non necessita di integrazioni, tenuto conto dell'espresso avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti, come da verbale.

Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.

Con unico profilo di censura, parte ricorrente contesta l'errata decisione dell'INPS in ordine al non accoglimento della domanda per l'accesso al FIS, motivata dall'Amministrazione in ragione dell'asserita mancata trasmissione dell'informativa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Segnatamente, parte ricorrente evidenzia che nel settore specifico dell'editoria, in cui opera la società TGS Telegiornale di Sicilia s.r.l., esiste un unico "sindacato di mestiere" individuato nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana, FNSI, cui sono state trasmesse le informative previste dalla Legge.

La censura è fondata.

Ritiene il Collegio di dover dar seguito al precedente di questo T.A.R. in materia analoga, di cui alla sentenza della Sez. I n. 1963/2020 cui si rinvia.

Con detta sentenza, questo Tribunale ha precisato ai fini dell'art. 14 del mentovato D. Lgs. cit, risulta sufficiente aver dato comunicazione preventiva al rappresentante sindacale unitario e all'articolazione territoriale della associazione che opera nello specifico settore, così risultando ultronea la necessità di dare comunicazione ad altre sigle sindacali.

Con detta sentenza, il T.A.R. ha evidenziato che rispetto all'obbligo cumulativo di coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, affermato nelle pronunce giurisprudenziali, la disposizione di cui al citato art. 14 non contiene l'aggettivo "tutte", con la conseguente legittimità, anche nel caso in esame, di una comunicazione nei confronti dell'unico sindacato interessato a spendersi per la tutela dei propri iscritti.

È infatti incontestato che, nello specifico settore dell'editoria, l'unico sindacato presente sia quello "di mestiere" personificato dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana. Risulta altresì incontestato, attesa la mancata spiegazione di memorie difensive da parte dell'INPS e di controdeduzioni specifiche sul punto dal patrocinatore in sede di discussione orale (nella quale ha chiesto il rigetto della domanda cautelare per asserito difetto di *fumus*), quanto dedotto dalla società ricorrente nel contesto del proprio ricorso: il contratto di categoria è stato siglato unicamente dalla FNSI, senza nessun coinvolgimento di alcuna delle confederazioni nazionali dei sindacati storici (C.G.I.L., C.I.S.L, U.I.L.) che, infatti, non sono presenti nel comparto editoria. Come dedotto dalla parte ricorrente, il sindacato che rappresenta i giornalisti è la *Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi)*.

Quest'ultimo è il Sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani. Compito statutario della Federazione della Stampa è, pertanto, quello di tutelare gli interessi della categoria giornalistica e i diritti morali e materiali dei giornalisti,

qualunque sia la natura, subordinata o autonoma, della loro prestazione.

Anche nel caso in esame, quindi, ritiene il Collegio che la mancata comunicazione ad altre sigle sindacali, non direttamente interessate alle vicende aziendali perché estranee al relativo comparto, non poteva essere sanzionata con il diniego del trattamento integrativo laddove, come nel caso in esame, la procedura di consultazione sindacale con l'unico sindacato cui i lavoratori sono iscritti sia stata in concreto effettuata.

Il ricorso merita, quindi, accoglimento nel senso sopra spiegato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, come specificato in motivazione. Condanna l'I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della parte ricorrente quantificandole in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Aurora Lento

IL SEGRETARIO